



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione Generale
Servizio Produzioni

DETERMINAZIONE N. 7923/233 DELL'8 MAGGIO 2013

Oggetto: D. Lgs 61/2010, art. 6, punto 8. Istituzione e modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco positivo regionale delle menzioni 'vigna', seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, per la presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP).

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. p. 20776/94 del 31 agosto 2012 con il quale alla Dott.ssa Salvatorica Addis sono conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio produzioni presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- VISTO il Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;
- VISTO il Reg. (CE) N. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
- VISTO il D. Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DETERMINAZIONE SERVIZIO PRODUZIONI N. 7923/233 DELL'8 MAGGIO 2013

- VISTO il DM 16/12/2010 recante le disposizioni applicative del D. Lgs 61/2010, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- VISTO l'art. 15, punto 1, lettera b del DM 16/12/2010, che definisce la *vigna* come parte di un vigneto costituito da una Unità vitata o da un insieme di Unità vitate che fa riferimento ad un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell'apposito elenco positivo regionale di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo;
- PRESO ATTO che la menzione *vigna* seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D. Lgs 61/2010, può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 del D. Lgs 61/2010 e vinificata separatamente;
- PRESO ATTO che per *toponimo* si intende il nome proprio di un luogo geografico, così come desumibile dalla cartografia ufficiale;
- PRESO ATTO che per *nome tradizionale* si intende un nome utilizzato continuativamente per un congruo periodo di tempo, quantificabile in cinque anni, così come previsto dall'art. 35, punto 2, lettera a, del Reg. CE 607/2009 relativo alle condizioni di validità per il riconoscimento di una menzione tradizionale;
- RITENUTO che un toponimo già in uso nel disciplinare di produzione di un vino a DOP per una menzione geografica, non possa essere utilizzato, per la stessa denominazione, anche per la menzione *vigna*;
- RITENUTO che lo stesso toponimo possa essere utilizzato, su richiesta, da più produttori e per più vini a DOP sia quando insiste nello stesso ambito geografico, sia quando insiste su diverse aree geografiche della Sardegna denominate, secondo la cartografia ufficiale, con il medesimo toponimo;
- RITENUTO necessario istituire l'apposito elenco regionale delle menzioni *vigna*, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DETERMINAZIONE SERVIZIO PRODUZIONI N. 7923/233 DELL'8 MAGGIO 2013

RILEVATA la necessità di definire le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all'Elenco positivo regionale delle menzioni %igna+;

DETERMINA

- Art. 1 è istituito l'elenco positivo regionale delle menzioni %igna+ di cui all'art. 6, comma 8, del D. Lgs 61/2010.
- Art. 2 Le richieste di iscrizione all'elenco positivo regionale delle menzioni %igna+ devono essere inoltrate dagli interessati al Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura e R.A. che provvede alla tenuta e alla gestione dell'Elenco.
- Art. 3 La menzione %igna+ può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, a condizione che le uve ottenute da detta superficie vitata siano rivendicate nella denuncia annuale di produzione e siano vinificate separatamente.
- Art. 4 Un toponimo già in uso nel disciplinare di produzione del vino a DOP per una menzione geografica non può essere utilizzato, per la stessa denominazione, anche per la menzione %igna+.
- Art. 5 Lo stesso toponimo può essere utilizzato, su richiesta, per la menzione %igna+ da più produttori e per più vini a DOP.
- Art. 6 La menzione riferita al toponimo deve essere sostenuta dai richiedenti con una prova cartografica, unitamente alla documentazione che consenta l'individuazione della Unità vitata o delle Unità vitate cui fa riferimento.
- Art. 7 La menzione riferita al nome tradizionale deve essere sostenuta dai richiedenti con documentazione che dimostri l'utilizzo del nome tradizionale da parte dell'interessato per almeno cinque anni.
- Art. 8 La presente determinazione è pubblicata sul B.U.R.A.S e sul sito web istituzionale della Regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio ad interim

Salvatorica Addis